



ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACC. N° 28869

Soci e volontari attivi che hanno rinnovato la tessera al 01 ottobre 2020 N° 129

Soci partecipanti all'assemblea del 27 ottobre 2020
Ore 19 Sala del Centro di Protezione Civile

Ordine del giorno: adeguamento statuto, modifiche.

Cognome	Nome	Codice fiscale
Angelini	Francesco	NGLFNC53T01C303Z
Bechelli	Martina	BCHMTN85M01C236Z
Bechelli	Amanda	BCHMND87H70C236A
Bechelli	Lido	BCLLDI59T28C236A
Buccolieri	Angelo	BCCNGL58R31E882K
Delcatr	Gianfranco	DLCGFR51R10C303V
Mainetti	Michele	MNTMHL96H28A657F
Mantellassi	Orlando	MNTRND62B07C236O
Mariani	Paolo	MRNPLA76T01C236G
Pieroni	Amerino	PRNMRN65A24A657E
Raffaelli	Ferdinando	RFFFDN49T04C303E
Valdrighi	Giuseppe	VLDGPP52A10G648K
Valdrighi	Anna	VLDNNA68B54C236T
Varini	Mario	VRNMRA60B02H647A
Varini	Sabrina	VRNSRN90A03C236O

Firma

Bechelli Martina

Bechelli Amanda

Bechelli Lido

Buccolieri Angelo

Delcatr Gianfranco

Mainetti Michele

Mantellassi Orlando

Mariani Paolo

Pieroni Amerino

Raffaelli Ferdinando

Valdrighi Giuseppe

Valdrighi Anna

Varini Mario

Varini Sabrina

Immerso Salvatore

Luca



STATUTO

Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1) - COSTITUZIONE E SEDE

L'associazione denominata "CAV – Corpo Antincendio Volontario ANPAS – ODV", già esistente dal 1975 è stata costituita legalmente con atto notarile del 17 giugno 1987.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede legale in Pieve Fosciana (Lucca) ed è sua facoltà disporre l'apertura di sedi operative.

2) - SCOPI.

Scopo primario dell'associazione è di prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso e di assistenza a persone che si trovino in stato di necessità, malattia, disabilità psicofisica e alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi con impiego di servizi ed attrezzature tecnicamente qualificati, nell'intento di salvaguardare e proteggere la vita umana, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali interventi in occasione di calamità o catastrofi occorse fuori del territorio nazionale avverranno nel rispetto delle leggi e delle disposizioni amministrative dei paesi interessati, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali a cui l'Italia abbia aderito e delle iniziative degli Enti internazionali.

Collateralmente, l'Associazione potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri Enti privati o pubblici operanti per finalità o fini complementari tutte le attività sociali, culturali, didattiche, di ricerca scientifica, sportive e ricreative, ivi compresi raduni e manifestazioni, che possano essere utili per la diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale, ovvero per la migliore protezione della pubblica incolumità o per la tutela degli ambienti naturali.

Alle finalità dell'Associazione sono estranei impegni, condizionamenti o discriminazioni di carattere politico, confessionale, etnico e di genere.

L'associazione non persegue scopo di lucro, e non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale.

3) ATTIVITA'

Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e rivolte in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione, sono:

- le attività e gli interventi di protezione civile, nonché ogni iniziativa atta a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione dei volontari in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e

del paesaggio.

L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione, ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Titolo II - DEI SOCI

4) SOCI.

I membri dell'Associazione si distinguono in :

-Soci Sostenitori;

-Soci Attivi, ossia Volontari

Soci Sostenitori sono coloro che danno all'Associazione un contributo di sostegno all'associazione anche mettendo a disposizione proprietà, beni, valori, merci, strumenti ed attrezzature utili al conseguimento degli scopi associativi.

Soci con la qualifica di "attivi" sono quei soci che acquisiscono tale qualifica poiché danno all'associazione, oltre che un contributo materiale, quali sostenitori, anche un contributo di natura personale, mettendo a disposizione la propria capacità ed esperienza in un settore qualificato di servizi ed impegnandosi a prestare fattivamente e gratuitamente la propria opera negli interventi operativi. L'associazione si avvale prevalentemente dell'iniziativa e dell'opera spontanea e gratuita dei Soci Attivi.

La qualifica di "attivo" ed il correlativo impegno personale hanno normalmente la durata di mesi dodici e sono rinnovabili esplicitamente.

Possono essere Soci "attivi" soltanto persone fisiche.

Vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 c.2 del Codice Civile.

E' garantita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi

Sono ammesse altre organizzazioni di volontariato quali Soci Sostenitori.

5) – CONDIZIONI E MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI SOSTENITORI.

Acquisisce la qualifica di Socio sostenitore coloro che condividono gli scopi dell'associazione stessa accettano il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo stesso, che si pronuncia sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni. Il Consiglio Direttivo può eventualmente rifiutare l'iscrizione di un socio indicando la motivazione. Il destinatario del provvedimento di rigetto può impugnare detto provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. E' compito dell'Assemblea pronunciarsi nella prima riunione utile.

La condizione di Socio sostenitore viene acquisita da ogni cittadino, anche di minore età, purché maggiore di anni 14 la cui domanda sia sottoscritta anche da un genitore o esercente la potestà genitoriale.

I soci ammessi vengono iscritti in apposito registro custodito presso la

Francisco Peron.

Anna Scattolon

sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli interessati.

6) – CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO SOSTENITORE "ATTIVO".

I Soci sostenitori possono acquisire la qualifica di "attivo" presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo.

Nella domanda devono essere specificate le proprie generalità, attitudini, professionalità e disponibilità previa garanzia di tutela della privacy.

Sulle domande delibera il Consiglio direttivo con giudizio discrezionale valutata ogni circostanza rilevante.

L'attestato di qualifica può comunque essere revocato, per valida ragione, in qualunque momento a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato e nei casi di particolare urgenza e gravità, temporaneamente, dal Presidente dell'Associazione.

Il mancato accoglimento della domanda, o la mancata conferma o la revoca della qualifica di "attivo" non pregiudicano la conservazione della qualifica di socio sostenitore, con ogni conseguente diritto ed obbligo.

7) – QUOTE ASSOCIATIVE

Indipendentemente dalla natura e dall'entità dei contributi offerti, ciascun Socio è tenuto al pagamento di una quota associativa annuale.

Vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 c.2 del Codice Civile.

E' garantita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

8) – DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali, i bilanci e le delibere associative, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo potrà evadere la domanda entro trenta giorni.

9) – OBBLIGHI PARTICOLARI DEI SOCI SOSTENITORI "ATTIVI".

I soci sostenitori "attivi" devono essere continuativamente ed immediatamente disponibili per la partecipazione attiva agli interventi operativi.

A tali fini, i soci sostenitori "attivi" devono assicurare con ogni mezzo idoneo la propria costante reperibilità.

I soci sostenitori "attivi" sono in ogni caso responsabili

dell'addestramento e dell'aggiornamento tecnico personale necessari per assicurare la miglior efficienza del proprio servizio.

I soci "attivi" sono altresì tenuti ad utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale forniti dall'Associazione inerenti alla tipologia del servizio svolto.

10) – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.

La qualità di socio, salvo quanto previsto negli articoli precedenti, si perde per recesso.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza da ogni carica associativa ricoperta.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, previa convocazione dell'interessato, a carico del socio che sia gravemente inadempiente ai propri obblighi, o abbia altrimenti violato le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti ovvero delle delibere degli organi associativi; ovvero si sia reso colpevole di atti e comportamenti moralmente incompatibili con gli scopi della Associazione. Quando l'accertamento di tali atti o comportamenti sia oggetto di procedimento penale, il socio può essere sospeso in via cautelare fino alla definizione di tale procedimento.

Contro le deliberazioni di espulsione e di sospensione cautelare, è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato, il ricorso all'assemblea.

Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

L'assemblea, sentito il ricorrente ed assunta ogni altra eventuale opportuna informazione, conferma o annulla la deliberazione, con decisione motivata da comunicarsi al Consiglio Direttivo e al ricorrente entro 60 giorni dalla proposizione del ricorso.

Chi sia uscito dall'Associazione per recesso, può in seguito esservi riammesso.

Chi sia stato espulso dall'Associazione può esservi riammesso – sempre con il rispetto delle stesse condizioni e modalità – soltanto dopo che sia stata rimossa la causa dell'espulsione, e previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Il socio receduto o espulso non ha alcun diritto sul patrimonio dall'Associazione.

Titolo III – ENTRATE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

11) – ENTRATE

L'Associazione, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote sociali;
- contributi dei soci sostenitori;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni;
- raccolta di fondi, anche destinata a specifici progetti;

Stefano Ricci

Massimiliano

- vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

12) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUA DEVOLUZIONE

Il patrimonio dell'associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Sul conto corrente bancario intestato all'associazione sono abilitati ad operare il Presidente e il Cassiere anche con firma separata.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza semplice per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa l'assemblea dei soci nominerà tre "liquidatori" che provvederanno a mettere in liquidazione l'Associazione incassando eventuali crediti e saldando eventuali residui debiti.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà completamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli..

13) – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali, agli effetti della gestione economica e finanziaria e ad ogni altro effetto, durano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno successivo, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea generale dei soci il bilancio consuntivo o rendiconto di gestione, corredati delle relazioni di legge, entro il 30 aprile; eccezionalmente tale termine può essere differito entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo presenterà in quella occasione anche un preventivo dell'anno in corso.

14) – BENEFICI FISCALI.

L'Associazione intende fruire di tutte le agevolazioni e i benefici fiscali, nessuno escluso, che ad essa possano competere in base alle leggi

vigenti.

Titolo IV - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

15) – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri.

16) – COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

Possono intervenire all'Assemblea generale dei soci, con diritto di voto, i Soci Sostenitori e i Soci Sostenitori "attivi" nella pienezza delle loro qualifiche, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale e degli altri eventuali contributi loro richiesti.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per gli adempimenti di cui all'art. 13 che precede.

L'assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci Sostenitori. La convocazione deve avvenire mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione per la prima ed eventualmente per la seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

17) – POTERI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea generale dei soci:

- a) formula le direttive per il conseguimento degli scopi statutari e delibera su ogni materia di carattere generale;
- b) delibera sull'approvazione dei bilanci o del rendiconto;
- c) delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, stabilendo le modalità con apposita delibera;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

18) – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci iscritti; in seconda convocazione, trascorse almeno 12 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può

Stefano Ricci

Imma D'Amico

rappresentare sino ad un massimo di 3 soci

Il Socio ha diritto ad un solo voto.

Le delibere sono adottate con la maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere relative alle modifiche dello statuto che vengono approvate a condizione che siano presenti almeno i due terzi dei soci.

Il voto è espresso per alzata di mano, ovvero secondo le altre modalità stabilite di volta in volta dal Presidente o dalla stessa assemblea.

Sull'approvazione dei bilanci o del rendiconto i membri del Consiglio Direttivo non votano.

Le elezioni degli organi associativi avvengono, salvo che l'Assemblea disponga diversamente, per acclamazione su liste proposte dai soci, ovvero mediante schede sulle quali ciascun votante indica i nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei posti da ricoprire.

Sono eletti, nell'ordine, coloro che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità si procede a votazione di ballottaggio con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale ad opera del Segretario dell'Associazione o di altra persona all'uopo nominata dall'Assemblea, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.

19) – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 (sette) membri, tutti eletti fra i Soci. I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare per dimissioni o per altro motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimanenti provvedono a sostituirli attingendo dalla graduatoria dei non eletti, ovvero se questa è esaurita per cooptazione. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimanenti devono convocare senza ritardo l'Assemblea per l'elezione dei membri necessari a reintegrare il Consiglio.

I Consiglieri cooptati od eletti ai sensi dei due commi precedenti cessano dalla carica congiuntamente a quelli eletti precedentemente.

20) – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta dal Presidente (ovvero anche su convocazione orale in caso di urgenza) ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Esso delibera, per alzata di mano e comunque con voto palese, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, a maggioranza semplice dei presenti.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa l'Organo di Controllo se nominato senza diritto di voto.

21) – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Spetta al Consiglio Direttivo la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare:

a) provvede all'attuazione degli scopi dell'Associazione, in conformità

allo statuto e alle direttive dell'Assemblea;

b) provvede alla organizzazione interna dell'Associazione, anche mediante la emanazione di disposizioni regolamentari;

c) delibera sulle domande di ammissione alla Associazione, nonché sull'espulsione e la sospensione dei soci;

d) delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre Associazioni od Enti, nei limiti compatibili con il presente statuto;

a) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci od il rendiconto e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ivi compresa la relazione di missione ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno trenta giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, quindici giorni prima della data stabilita;

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri membri nella prima riunione successiva alla elezione, il Presidente, il Vicepresidente un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare a Soci non Consiglieri (e in caso di necessità anche a non soci), precisandone i compiti ed assumendo verso l'Assemblea la responsabilità del loro operato, la direzione di singoli settori dell'attività associativa, avendo cura di stabilire mediante apposita delibera i poteri di detti delegati e la loro eventuale rappresentanza dell'ente.

22) – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione, sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed ha legale rappresentanza dell'Associazione.

Nelle situazioni i emergenza il Presidente esercita tutti i poteri normalmente spettanti al Consiglio Direttivo. In particolare, in dette situazioni il Presidente dispone la mobilitazione totale dei Soci Sostenitori "attivi" e dei mezzi, ovvero la mobilitazione dei servizi interessati al tipo di emergenza; dirige l'eventuale impiego dei Soci Sostenitori "attivi" che offrano la propria collaborazione personale, nonché l'utilizzazione dei mezzi che vengano eventualmente messi a disposizione dall'Associazione in aggiunta a quelli normalmente disponibili.

In ogni caso il Presidente ha l'obbligo di informare prontamente gli altri componenti il Consiglio Direttivo e chiedere la immediata ratifica del suo operato all'organo collegiale stesso, appositamente riunitosi.

Il Vicepresidente affianca e coadiuva il Presidente nei suoi compiti statutari; in caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri, gli obblighi e le prerogative a lui attribuite dal presente statuto competono al Vicepresidente, oppure in assenza di questo al socio "attivo" più anziano.

22) – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA.

Il Consiglio Direttivo viene convocato d'urgenza con qualsiasi mezzo non appena uno dei suoi componenti od un Socio abbiano avuto

notizia di una calamità o catastrofe tale da fare apparire utile l'intervento operativo dell'Associazione.

23) – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale composto da tre membri, purché almeno uno iscritto all'Albo dei revisori legali, indipendentemente dal raggiungimento dei parametri minimi previsti dalla legge per la sua obbligatorietà.

L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, ovvero il redconto finanziario per cassa, predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, ed a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

24) – IL SEGRETARIO.

Il Segretario adempie alle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti e comunque opera secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente.

25) – IL CASSIERE.

Il Cassiere ha l'incarico di esigere le entrate, di provvedere ai pagamenti e di tenere la contabilità.

Ha l'obbligo di compilare il rendiconto mensile della situazione di cassa da presentare al Consiglio Direttivo.

Deve predisporre il rendiconto finale ed il bilancio di previsione da sottoporre alla verifica del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo ed alla approvazione dell'Assemblea

Titolo V - NORME DIVERSE

26) – GRATUITA' E VOLONTARIETA' DELLE CARICHE E DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del componente l'Organo di Controllo iscritto all'Albo professionale. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, ed è rigorosamente volontaria la partecipazione alle attività dell'Associazione salvo gli obblighi contemplati nel presente statuto.

L'ammissione nell'Associazione comporta la definitiva e incondizionata rinuncia a qualsiasi corrispettivo o compenso o indennizzo o risarcimento per perdite e danni materiali subiti in conseguenza o in occasione della partecipazione alle attività associative.

L'Associazione è pertanto esente da qualsiasi responsabilità per i suddetti danni.

Sarà tuttavia obbligo del Consiglio Direttivo stipulare assicurazione per tutti i Soci Sostenitori "attivi" per eventuali coperture per infortunio, morte e responsabilità Civile verso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme della legge Italiana.

